

Verbale di accordo per la concessione di trattamenti in deroga  
ai sensi della DGR n.692/2009

Il giorno 29 giugno 2009 presso la Regione Emilia-Romagna – Assessorato Attività produttive, alla presenza dell'Assessore con delega agli interventi per crisi e ristrutturazione e dei dirigenti dei servizi regionali competenti dello stesso Assessorato e dell'Assessorato al Lavoro e Formazione, si è tenuto un incontro con i rappresentanti regionali delle parti sotto elencate:

- CNA, CONFARTIGIANATO regionali
- Casartigiani, CLAAI regionali
- Segreterie confederali CGIL, CISL, UIL Regionali

Facendo seguito all'incontro del 16 giugno 2009, e ai fini dello svolgimento dell'esame congiunto, avviato con tale incontro (come indicato nel relativo verbale allegato al presente accordo), delle situazioni determinatesi già a partire dal 1° gennaio 2009; così come ai fini dello svolgimento dell'esame delle nuove domande presentate e da presentarsi, dopo il 4 giugno, le parti convergono su quanto segue:

- 1) le Associazioni regionali artigiane e le Organizzazioni sindacali danno atto che per le imprese per le quali era in corso o è stata attivata con effetti dal 1° gennaio 2009 una procedura di sospensione ai sensi dell'art. 19 della Legge 2/2009 e modifiche seguenti l'Ente Bilaterale Artigiano concluderà le procedure che sono state aperte anche presso di esso; e provvederà attraverso la determinazione di propri appositi accordi con INPS anche per la erogazione delle risorse relative alla indennità di disoccupazione ordinaria a copertura delle sospensioni effettuate successivamente al 13 aprile 2009, data di entrata in vigore dell'art. 7 ter della Legge n. 33/2009. Le organizzazioni artigiane consegneranno alla Regione l'elenco degli interventi così attuati.
- 2) Per le imprese per le quali a partire dal 1° gennaio 2009 si è configurata una riduzione di attività regolata tra le parti e presso Eber, con "riduzione di orario" invece che con sospensione ex art. 19 Legge 2/2009 si valuterà la concessione di Cassa integrazione ordinaria in deroga. A tal fine le parti si danno atto che per tali situazioni, per "riduzione di orario" si intende una riduzione verticale o orizzontale nell'ambito della giornata lavorativa o nell'ambito dell'orario di lavoro settimanale. E che per consentire gli accordi di concessione per tali interventi, tutte le richieste pervenute alla Regione saranno completate con la indicazione, sinora mancante, delle quantità di ore di riduzione di attività effettivamente determinatasi e dei lavoratori/trici effettivamente interessati; per riduzioni perduranti oltre il 4 giugno, con la stessa modalità sopra definita, verrà inserita la indicazione dell'ulteriore periodo di riduzione.

*PE*  
*EL*

*ML*

*D.L.*

*—*

*—*

- 3) Per le imprese che abbiano già esaurito la utilizzazione delle 90 giornate di I.D.O. e abbiano mantenuto o reiterato accordi con le organizzazioni sindacali di sospensione ai fini della salvaguardia dell'occupazione si procederà distinguendo tra le situazioni di "riduzione di orario" definite con le modalità precedentemente richiamate, e situazioni con una sospensione continuativa pluri-settimanale, per verificare la ammissibilità rispettivamente a trattamenti in deroga di Cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
- 4) Le parti si danno atto che l'esame conclusivo delle domande e la determinazione delle concessioni potrà realizzarsi da parte degli uffici della Regione dal momento del recepimento delle domande stesse complete degli elementi sopra indicati con invio telematico; che per questo la Regione ha già messo a disposizioni gli strumenti atti a tal recepimento.
- 5) Per le situazioni presentate dopo il 4 giugno e che ulteriormente si presenteranno le parti si danno atto che si opererà per privilegiare le soluzioni di riduzione di orario settimanale. Le soluzioni di "riduzione di orario" potranno connettersi con specifici accordi per i singoli settori, sulla base degli accordi contrattuali nazionali e regionali all'attuazione nelle imprese di accordi di flessibilità di orario intervenendo in tali casi il trattamento di Cassa integrazione ordinaria in caso di mancato recupero nei periodi definiti dagli accordi.

Le parti convengono altresì, in riferimento agli interventi di integrazione al reddito da determinarsi, sulla seguente soluzione, anche con una ulteriore verifica con Ministero e INPS, e con il concorso delle organizzazioni imprenditoriali artigiane e delle organizzazioni sindacali nazionali, alla emanazione del Decreto attuativo di cui alla Legge n. 2/2009 come modificata dall'art. 7ter della Legge e n. 33/2009:

- trattamenti di Cigo in deroga come previsti dalla DGR 692/2009: sulla base di intese per riduzione di attività nell'ambito della giornata lavorativa o dell'orario settimanale anche in connessione con intese di flessibilità da attuarsi anche nelle imprese che esauriscano la utilizzazione delle 90 giornate I.D.O.;
  - trattamenti I.D.O. per sospensioni continuative oltre il termine settimanale, integrati da intervento Eber;
  - trattamenti di Cigs in deroga per imprese con sospensione continuativa oltre le 30 giornate perduranti successivamente la utilizzazione delle 90 giornate di I.D.O. ;
  - gli accordi per l'utilizzo di Cassa integrazione in deroga stabiliranno la decorrenza dei trattamenti, sulla base delle comunicazioni rese dall'impresa e verificate con le Organizzazioni sindacali.
- 6) Le parti danno atto del proprio impegno ad assicurare lo svolgimento delle procedure per l'accesso ai trattamenti in deroga come indicato nell'Accordo 8 maggio 2009 e nella DGR 692/2009 all'allegato A e quindi:



- le Associazioni regionali artigiane opereranno per assumere il mandato di rappresentanza per la presentazione e la discussione delle istanze delle imprese, e in ogni caso assisteranno tutte le imprese iscritte con la propria diretta partecipazione alle consultazioni e con la definizione delle più utili modalità organizzative con gli uffici preposti della Regione;
- Analogamente le Confederazioni sindacali regionali assicureranno la loro partecipazione congiuntamente alle categorie interessate.

7) Per lavoratori/trici già appartenenti ad imprese artigiane interessati a far data dal 1° gennaio 2009 sino alla data del presente Accordo la risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente iscrizione alla lista di mobilità ex Legge n. 236/93 individuati con specifici accordi stipulati con gli Uffici regionali sarà riconosciuta la fattispecie prevista dalla DGR 692/2009 quanto alla "concessione di mobilità in deroga". Egualmente si procederà in tal modo per situazioni che si presentino oltre la data del presente Accordo per lavoratori/trici dichiarati in mobilità con accordi sindacali.

Le parti si impegnano a dare la più ampia diffusione del presente accordo alle imprese e ai lavoratori che viene congiuntamente inviato alle organizzazioni territoriali interessate; nonché delle disposizioni INPS quanto all'indennizzo delle domande di disoccupazione dei lavoratori sospesi prima e dopo il 12 aprile 2009.

Regione Emilia-Romagna

CNA ER

Confartigianato ER

Casartigiani ER

CLAAI ER

CGIL ER

CISL ER

UIL ER